



TRIBUNALE di MATERA

Il Giudice delegato

letto il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 14 ter L. n° 3/2012, depositato in data 2/12/2020 nell'interesse di D'ARMENTO EMILIO e i chiarimenti depositati il 10/2/2021;

vista la relazione particolareggiata del gestore della crisi, avv. Maria S. Iacovone e la relativa integrazione depositata il 9/2/2021;

rilevata la propria competenza;

ritenuto che la domanda di liquidazione dell'istante soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter della L. 3/2012 tenuto conto che:

- il debitore è in stato di sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6 comma 2 lett. A) L. n° 3/2012, perché ha debiti per € 285.611,97 e dispone di un patrimonio immobiliare e mobiliare che non è sufficiente nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;

- l'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II L. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- l'istante non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012;

- l'istante secondo quanto ha riferito il gestore della crisi ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

- non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori;

- non risultano atti in frode dei creditori;

ritenuto pertanto che, riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura, debba essere aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;



rilevata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n° 3/2012;

P. Q. M.

1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di D'ARMENTO EMILIO;

2. NOMINA quale liquidatore dei beni l'avv. Maria S. Iacovone;

3. DISPONE che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

4. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale;

5. ORDINA la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;

6. ORDINA la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

7. DISPONE che il reddito del debitore risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 1.370,00 netti mensili;

8. AVVISA che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

9. DISPONE che entro il 31 dicembre di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria una relazione sull'attività svolta, con indicazione dell'attivo realizzato e delle spese sostenute, e sulle attività ancora in corso.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore, avv. Maria S. Iacovone.

Matera, 3/9/2021

Il Giudice

Tiziana Caradonio

